



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321, che nell’istituire il “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”, di seguito denominato “Fondo”, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato alla individuazione di progetti di sviluppo socio-economico presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse del predetto Fondo;
- VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2014, n.688, con cui sono state stabilite le modalità di individuazione dei progetti di sviluppo socio-economico, da finanziare con le risorse del Fondo, per la formazione del successivo decreto ministeriale, nonché, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi, di modifica e di monitoraggio dei progetti;
- VISTO** il Bando firmato in data 28 giugno 2019 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali con comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 dell’11 luglio 2019, che definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani, in forma singola o da un comune montano capofila di un’aggregazione di comuni montani ad esclusione dei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, di seguito denominato “Bando”;
- VISTO** l’articolo 2 del Bando secondo il quale le richieste di finanziamento dovranno riguardare interventi di carattere straordinario e non riferiti alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati nei seguenti ambiti di utilizzo: a) ripristino di aree danneggiate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018 nei territori regionali indicati nella OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018; b) prevenzione del dissesto idrogeologico; c) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
- VISTO** l’articolo 6 del Bando che, al comma 1, indica in 479.127,00 euro l’importo destinato al finanziamento di ciascun intervento e, al comma 2, che possono anche essere presentate richieste di finanziamento per interventi di importo inferiore, sempreché superiore al 50% di quello e, quindi, di importo superiore a 239.563,50 euro;
- VISTO** che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del Bando, le regioni predispongono gli elenchi degli enti istanti con le valutazioni e i relativi punteggi, secondo i criteri indicati

nell'articolo 8 del Bando, e li trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro il termine, non perentorio, di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste dei comuni alle regioni stesse, ovvero entro il 25 dicembre 2019 essendo stata fissata, al 26 settembre 2019, la data di scadenza per le richieste dei comuni;

- VISTO** che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Bando sopra citato, le graduatorie finali di ciascuna regione sono approvate con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e sono pubblicate, con valore legale di notifica degli esiti della procedura, sul sito del Dipartimento stesso, entro i 5 giorni successivi all'approvazione;
- VISTO** il D.P.C.M. in data 22 marzo 2021, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale alla dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7 "Affari regionali e autonomie", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA** la nota della regione Marche, in data 8 novembre 2019, prot. DAR 17138, con cui è stata trasmessa la graduatoria dei comuni e delle aggregazioni di comuni con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi, con allegate le schede istruttorie relative ai progetti ammissibili al finanziamento;
- VISTA** la nota della regione Lazio, in data 22 novembre 2019, prot. DAR 17981, con cui è stata trasmessa la graduatoria dei comuni con allegate le schede istruttorie relative agli ammissibili al finanziamento e la tabella relativa all'istruttoria, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
- VISTE** le tre note della regione Emilia-Romagna: la prima, in data 2 dicembre 2019, prot. DAR 18516, con la quale è stato trasmessa la graduatoria dei comuni e delle aggregazioni di comuni con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi; la seconda, in data 3 aprile 2020, prot. DAR 5664, con la quale è stato comunicato che si era reso necessario un supplemento di istruttoria a seguito dell'esclusione impropria di quattro istanti e che l'Amministrazione intendeva agire in autotutela e procedere alla valutazione di una nuova graduatoria che avrebbe tenuto conto degli istanti precedentemente esclusi: la terza, in data 14 ottobre 2020, prot. DAR 16553, con la quale è stata trasmessa la nuova graduatoria dei comuni e delle aggregazioni di comuni, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi, in sostituzione della precedente;
- VISTE** le due note della regione Toscana: la prima, in data 2 dicembre 2019, prot. DAR 18527, con la quale sono stati trasmessi il decreto dirigenziale 18820, 13 novembre 2019, di approvazione della graduatoria con allegate le schede istruttorie relative ai progetti ammissibili e l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi e il decreto Dirigenziale 19259, 25 novembre 2019, di rettifica del precedente, che inserisce, tra le istanze pervenute per la terza classe, il comune di Castiglione d'Orcia specificando che non sussistono variazioni nella graduatoria; la seconda, in data 17 novembre 2020, prot. DAR 18701, con la quale è stato trasmesso il decreto dirigenziale n. 18344, 16 novembre 2020, di rettifica delle posizioni della precedente graduatoria;
- VISTE** le tre note della regione Lombardia: la prima, in data 11 dicembre 2019, prot. DAR 19161, con la quale sono state trasmesse la graduatoria dei comuni con allegate le schede istruttorie relative ai comuni ammissibili e la tabella relativa all'istruttoria, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi; la seconda, in data 11 novembre 2020, per posta elettronica, con la quale sono stati trasmessi gli importi richiesti dai comuni non ammessi; la terza, in data 18 novembre 2020, prot. DAR 18731, con la quale la regione esclude il progetto presentato dal comune di Premana che, nel tempo intercorso dalla

presentazione delle istanze, è stato oggetto di finanziamento regionale come da dGR. 2438, 11 novembre 2019, e pertanto non richiede più il contributo a valere sul Fondo;

- VISTA** la nota della regione Autonoma Valle D'Aosta, in data 11 dicembre 2019, prot. DAR 19193, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei comuni, con allegate le schede istruttorie relative ai comuni ammissibili al finanziamento;
- VISTA** la nota della regione Basilicata, in data 12 dicembre 2019, prot. DAR 19278, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei comuni e delle aggregazioni di comuni ammessi a finanziamento, con allegate le schede di valutazione;
- VISTE** le due note della regione Umbria: la prima, in data 12 dicembre 2019, prot. DAR 19314, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei comuni e delle aggregazioni di comuni ammessi a finanziamento con le schede di valutazione; la seconda, in data 20 dicembre 2019, prot. 19949, con la quale la regione ha precisato che, nella precedente nota del 12 dicembre 2019, le istanze dei comuni di Sant'Anatolia di Narco, di Preci e di Panicale erano state trasmesse entro i termini previsti dal bando e ha allegato la ricevuta della richiesta del comune di Sant'Anatolia di Narco, utilmente classificato;
- VISTA** la nota della regione Abruzzo, in data 18 dicembre 2019, prot. DAR 19722, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei comuni e delle aggregazioni di comuni, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
- VISTA** le due note della regione Piemonte: la prima, in data 19 dicembre 2019, prot. DAR 19898, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei comuni, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi; la seconda in data 4 novembre 2020, prot. DAR 17859, con la quale è stata trasmessa la graduatoria rettificata a causa di un mero errore materiale attinente l'interpretazione dell'articolo 8, commi 8 e 9, del Bando;
- VISTA** la nota della regione Veneto, in data 19 dicembre 2019, prot. DAR 19874, con la quale è stata trasmessa la graduatoria con allegate le schede di valutazione dei comuni e aggregazione di comuni, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
- VISTA** la nota della regione Siciliana, in data 20 dicembre 2019, prot. DAR 19952, con la quale sono state trasmesse la graduatoria e le schede di valutazione dei progetti presentati dai comuni e aggregazione di comuni, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
- VISTE** le tre note della regione Sardegna: la prima, in data 23 dicembre 2019, prot. DAR 20105, con la quale la regione ha trasmesso la graduatoria dei soli interventi appartenenti alla classe a) con 4 interventi ammessi e 4 non ammessi; la seconda, in data 26 agosto 2020, prot. DAR 14108, con la quale la regione ha ammesso due ulteriori interventi appartenenti alla classe b), avendo preso atto di dover esaminare anche gli interventi relativi a tale classe, alla luce dell'articolo 8, comma 5 del Bando che prevede l'esclusione dell'esame della classe b) solo nel caso in cui siano stati ammessi, nella classe a), almeno due interventi in più delle quote assegnate che per il territorio regionale sono pari a 3; la terza, in data 10 novembre 2020, prot. DAR 18172, con la quale è stata trasmessa la graduatoria estesa a tutti i progetti ammessi appartenenti alle classi a) e b) e l'elenco dei progetti non ammessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Bando;
- VISTA** la nota della regione Puglia, in data 23 dicembre 2019, prot. DAR 20117, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei progetti presentati dai comuni con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
- VISTA** la nota della regione Liguria, in data 23 dicembre 2019, prot. DAR 000179 del 7 gennaio 2020, con la quale sono state trasmesse la graduatoria, le schede di valutazione dei progetti presentati dai comuni e aggregazione di comuni e l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;

- VISTA** la nota della regione Campania, in data 24 dicembre 2019 prot. DAR 20107, con la quale sono state trasmesse la graduatoria, le schede di valutazione dei progetti presentati dai comuni e aggregazione di comuni e l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
- VISTE** le due note della regione Calabria: la prima, in data 24 dicembre 2019, prot. DAR 20089, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei comuni con allegato l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi; la seconda, in data 16 gennaio 2020, prot. DAR 879, con la quale è stata trasmessa la documentazione amministrativa delle istanze presentate e l'istruttoria relativa ai comuni ammessi in graduatoria;
- VISTA** la nota della regione Friuli-Venezia Giulia, in data 28 gennaio 2020, prot. DAR 1625, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei comuni, con l'elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
- VISTE** la mail del 23 gennaio 2020 con la quale la regione Molise ha comunicato che le richieste dei comuni protocollate in data 27 settembre sono state ricevute in data 26 settembre 2019 e che, quindi, tali istanze sono da considerarsi ammissibili, e la nota in data 6 febbraio 2020, prot. DAR 2268 con la quale la Regione ha ufficialmente trasmesso la graduatoria dei comuni;
- CONSIDERATA** la natura ordinatoria del termine di scadenza del 25 dicembre 2019 per la trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
- CONSIDERATO** che la Conferenza unificata, nella seduta del 5 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di utilizzo dell'annualità 2020 del Fondo per lo scorrimento delle graduatorie predisposte dalle regioni e che, pertanto, le stesse saranno utilizzate per i finanziamenti a valere sul complesso delle annualità 2018, 2019, 2020 e residui 2014-2017;
- VISTO** il decreto del 7 dicembre 2020 di approvazione delle graduatorie per ciascuna regione, pubblicato sul sito del Dipartimento con effetto di notifica in data 9 dicembre 2020;
- VISTA** la nota prot. n. 4089 del 18 dicembre 2020 del Comune di Alberona (regione Puglia), prot. DAR 21116, con la quale l'ente locale, non ammesso al finanziamento per carenza della documentazione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. f), p. 1 del Bando del 28 giugno 2019, ha richiesto la riammissione nella graduatoria approvata in data 7 dicembre 2020;
- VISTA** la nota prot. n. 4370 del 19 dicembre 2020 del comune di Motta Montecorvino (regione Puglia), prot. DAR 21169 del 21 dicembre 2020, con la quale l'ente locale, non ammesso al finanziamento per carenza della documentazione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. f), p. 1 del Bando del 28 giugno 2019, ha richiesto la riammissione nella graduatoria approvata in data 7 dicembre 2020;
- CONSIDERATO** che le domande di riammissione presentate dai su citati comuni hanno fatto riferimento alla stessa fattispecie, ovvero all'esclusione per presentazione in un unico documento della richiesta di finanziamento e della dichiarazione del legale rappresentante anziché in due documenti separati, come prescritto dall'articolo 10, comma 6, del Bando;
- RITENUTO** necessario, data la peculiarità della questione, investire l'Avvocatura dello Stato, con richiesta prot. DAR n. 931 del 18 gennaio 2021, per l'espressione di un parere volto a dirimere la legittimità di una eventuale riammissione in graduatoria dei su citati comuni, prima di procedere con i successivi adempimenti;
- VISTA** la nota CT 2568/2021, prot. DAR 1990 del 2 febbraio 2021, con la quale l'Avvocatura di Stato ha espresso il proprio parere facendo, in particolare, presente che ".....nel caso, la violazione contestata atterrebbe esclusivamente alla mancata separatezza formale dei

documenti previsti al numero 1 e 2 dell'art. 10, comma 6 e dell'art. 13, comma 1, lettera f), mentre il documento trasmesso dai comuni – e più in generale l'istanza nel suo complesso – contenebbe in sé tutti gli elementi richiesti dal Bando, sia in termini di contenuto del progetto e dell'intervento, sia in termini di regolare sottoscrizione del legale rappresentante e di sussistenza della delibera sottostante del Comune medesimo. In questi termini, il mancato rispetto delle regole formali di presentazione della domanda, previste dal Bando, potrebbe valutarsi alla stregua di una violazione meramente formale, che può essere regolarizzata e che non incide in senso ostativo sulla sostanziale ammissibilità della domanda”;

- VISTE** le note DAR del 4 febbraio 2021, con le quali il Dipartimento, avendo verificato che i comuni esclusi per carenze documentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera f), p. 1., sono stati, oltre ad Alberona e Motta Montecorvino (Puglia), Futani (Campania), Tolmezzo e Cavazzo Carnico (Friuli Venezia-Giulia), Monte San Biagio, San Biagio Saracinisco e Cineto Romano (Lazio), Berbenno in Valtellina (Lombardia), ha invitato le relative regioni) a valutare le posizioni degli stessi e a trasmettere l'eventuale aggiornamento delle graduatorie entro dieci giorni (Puglia prot. DAR n. 2168, Campania prot. DAR n. 2169; Friuli Venezia Giulia prot. DAR n. 2170; Lazio prot. DAR n. 2171; Lombardia prot. DAR n. 2172);
- VISTO** che alla regione Puglia, con la predetta nota prot. DAR n. 2168 del 4 febbraio 2021, è stato altresì richiesto di acquisire i dati oggettivi di estensione delle aree a elevato e molto elevato rischio idrogeologico per tutti i comuni ammessi;
- VISTA** la nota n. PG/2021/0071503 del 9 febbraio 2021, prot. DAR 2397, con la quale la regione Campania ha comunicato che l'eventuale aggiornamento della graduatoria non collocherebbe il comune di Futani in una posizione utile essendo la richiesta dello stesso in forma singola e quindi, tale da non poter prevalere alla luce del criterio di cui all'art.8, comma 7, del Bando sui comuni aggregati esaminati;
- VISTA** la nota n. 188/399 del 12 febbraio 2021, prot. DAR 2594, con la quale la regione Puglia ha disposto la riammissione dei comuni di Alberona e Motta Montecorvino e ha inviato l'aggiornamento della graduatoria;
- VISTA** la nota n. 10690/P del 14 febbraio 2021, prot. DAR 2638 del 15 febbraio 2021, con la quale la regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso gli esiti delle istruttorie relative ai comuni di Tolmezzo e Cavazzo Carnico e l'aggiornamento della graduatoria;
- VISTA** la nota, prot. DAR 2696 del 15 febbraio 2021, con la quale la regione Lombardia ha comunicato che il comune di Berbenno in Valtellina, già escluso per carenza documentale, si conferma tale perché la relativa domanda è riconducibile alle fattispecie di intervento di cui all'art. 2, lettera b), e pertanto esclusa dalla valutazione secondo i “*Criteri per la formulazione della graduatoria*” previsti dal Bando;
- VISTA** la nota della regione Lazio, prot. DAR 2856 del 17 febbraio 2021, con la quale, a seguito di ulteriore attività istruttoria sulle istanze pervenute dai comuni di Monte San Biagio, Cineto Romano e San Biagio Saracinisco, ha comunicato la non ammissibilità di quella del comune di Monte San Biagio, per presentazione di progetto con importo inferiore al minimo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Bando, e di quella del comune di Cineto Romano, per carenza di deliberazione della Giunta comunale, l'ammissibilità di quella del comune di San Biagio Saracinisco ed ha inviato la graduatoria aggiornata;
- VISTA** la nota della regione Abruzzo n. RA0010689/21 del 13 gennaio 2021, registrata al prot. DAR 2452 del 10 febbraio 2021, con la quale l'ente, in relazione alla comunicazione dell'Unione montana dei comuni del Sangro prot. n. 97 del 12 gennaio 2021, ha fatto presente che nel decreto di approvazione della graduatoria del 7 dicembre 2020, per mero errore interpretativo e materiale, è stato inserito come capofila il comune di Villa Santa

Maria, invece che l'Unione Montana dei comuni del Sangro e che, pertanto, deve essere conseguentemente modificata la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento;

RITENUTO di dover considerare non ammissibile la richiesta dell'Unione comuni Valle Savena-Indice - comuni di Loiano e Montereenzio, collocata al terzo posto dei comuni ammessi dalla regione Emilia-Romagna, che ha presentato una richiesta di finanziamento di 239.563,50 euro, non superiore al 50% della quota destinata al finanziamento di 479.127,00, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del Bando;

RITENUTO di dover considerare non ammissibile la richiesta del comune di San Paolo Albanese, collocato al quindicesimo posto dei comuni ammessi dalla regione Basilicata, che ha presentato una richiesta di finanziamento di 150.000,00 euro, non superiore al 50% della quota destinata al finanziamento di 479.127,00 euro, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del Bando;

RITENUTO di dover considerare non ammissibili, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Bando che recita: "Sono escluse dall'ammissione al finanziamento le richieste di comuni che presentino, da soli o in aggregazione, più di una richiesta di finanziamento" le due richieste del comune di Savoia di Lucania: la prima, per un intervento in classe b) di 478.800,00 euro, collocata, dalla regione Basilicata, al diciottesimo posto dei comuni ammessi; la seconda per un intervento in classe c) non esaminata dalla regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del Bando;

RITENUTO di dovere considerare non ammissibile la richiesta del comune di Acquaviva d'Isernia, collocato al dodicesimo posto dei comuni ammessi dalla regione Molise, che ha presentato una richiesta di finanziamento di 50.000,00 euro, non superiore al 50% della quota destinata al finanziamento di 479.127,00 euro, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del Bando;

RITENUTO necessario sostituire il precedente decreto del 7 dicembre 2020 di approvazione delle graduatorie per ciascuna regione, alla luce delle note con le quali le regioni Puglia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Lazio hanno modificato le graduatorie precedentemente trasmesse e la regione Abruzzo ha richiesto di modificarla per un errore materiale;

DECRETA

Articolo 1

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente decreto dipartimentale del 7 dicembre 2020.
3. Le graduatorie relative al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, predisposte ai sensi dell'articolo 8 del Bando, secondo quanto indicato nelle premesse, dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Siciliana e Sardegna, sono approvate e sono riportate nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
4. Le graduatorie, riportate nell'Allegato 1, sono relative a ciascun territorio regionale e contengono:
 - a) l'elenco dei comuni che hanno presentato progetti ammessi in graduatoria, con l'indicazione della posizione, della classe di appartenenza del progetto, dei valori degli elementi di classificazione nonché dell'importo del contributo richiesto e delle eventuali valutazioni;

- b) l'elenco dei comuni che hanno presentato progetti non ammessi;
- c) l'elenco dei comuni le cui richieste non sono state esaminate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del Bando.

Articolo 2

1. Il presente decreto, nel cui Allegato 1 sono riportate le graduatorie predisposte dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Siciliana e Sardegna, esaurisce quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del Bando, in merito all'approvazione delle graduatorie regionali.
2. La regione autonoma del Trentino Alto Adige non ha partecipato al riparto del Fondo in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie: www.affariregionali.it, con valore legale di notifica degli esiti della procedura.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

